

STATUTO

Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" ovvero CTS), l'associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA **Protezione Civile Telesia** ODV, in abbreviazione "P.c.t.", con sede in Telese Terme
2. L'emblema dell'associazione è costituito da una fonte zampillante stilizzata attornata da un triangolo con i tre lati tricolori.
3. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti, della Legge Regionale 11/2007, del Decreto Legislativo 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.
La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa. E' apolitica ed apartitica

Art. 2 – Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato .
2. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
3. L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti .

Art. 3 - scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela;

2. lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

3. in tale ottica l'associazione assume il compito di

- a. svolgere attività e compiti di protezione civile;
- b. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- c. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- d. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività ;
- e. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f. operare , anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore della protezione civile, sociale, ambientale, in quello dell' handicap.
- h. prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- i. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- j. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto Ministeriale di cui al CTS
- k. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 4 - Attività

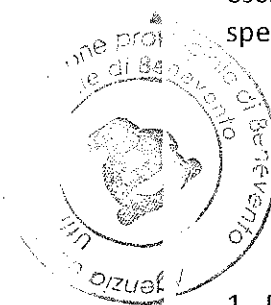
1. per il raggiungimento dei fini essa svolge, esemplificativamente, le seguenti attività:

- a. attività e compiti di protezione civile;
- b. organizzare e gestire iniziative di protezione civile, sia per quanto riguarda la fase di emergenza che per quella di divulgazione, formazione e prevenzione; partecipare di concerto con le istituzioni deputate alle attività di monitoraggio e sorveglianza per i diversi rischi che interessano il territorio (sismico, idrogeologico, incendio, ambientale)

- c. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria,
- d. Promuovere e attivare iniziative volte alla tutela dei beni architettonici, archeologici e ambientali,
- e. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini alle iniziative divulgative e formative;
- f. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- g. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale.
- h. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale, sempre nello spirito e nel rispetto della assenza di lucro e delle modalità di rendicontazione previste dalla legge.
- i. svolgere attività di aggregazione sociale attraverso iniziative ricreative e sportive;
- j. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio pubblico di emergenza sanitaria;
- k. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
- l. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento (oppure) o comunque per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.



Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

- 1- Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

2. Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa, essi non hanno solo diritto al voto e non sono eleggibili.

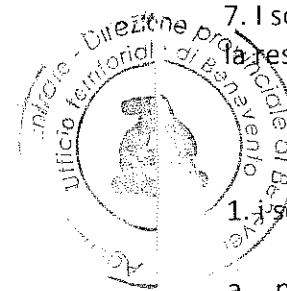
3. Sono soci volontari coloro che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente la potestà parentale, l'età minima per l'iscrizione è fissata in 16 anni.

4. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione, si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione.

5. i soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore a diciotto anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

6. fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

7. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.



Art. 7 - Diritti

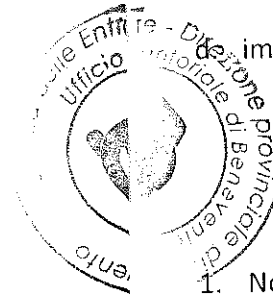
1. I soci hanno diritto di

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
- e. essere informati sull'attività associativa

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b. essere in regola con la quota associativa
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione



impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art .10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a. per morosità;
- b. per decadenza;
- c. per esclusione.
- d. dimissioni

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che , avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. I provvedimenti di cui al punti 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.



Titolo III – Entrate e patrimonio

Art.11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

3. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività previste.

4. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dal contratto collettivo e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art.12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili;
- b. da titoli pubblici e privati;
- c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo.
- d. contributi , rimborsi

Titolo IV – Organi

Art.13 - Organi

1. Sono organi dell' Associazione :

- a. l'assemblea dei Soci;
- b. il consiglio direttivo;
- c. il presidente;
- d. il collegio dei sindaci revisori;
- e. il collegio dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;

3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.

Art.14 - Assemblea

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione

2. Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'assemblea deve essere convocata nel territorio in cui l'Associazione ha sede.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno 2 volte all'anno, di cui una entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

4. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2.a richiesta del consiglio direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Costituzione

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea Straordinaria:
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
In caso di modifica statutaria, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione e si delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione, che deliberano solo con parere unanime.

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, ove occorra, almeno uno scrutatore per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

1. L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.

3. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

5. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

6-Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di più di una delega.

2. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

3. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 21 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria :

- a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- b. approva la relazione del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. approva le linee programmatiche della Associazione;
- e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche
- f. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche ;
- g. elegge il consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. elegge il collegio dei sindaci revisori;
- i. elegge il collegio dei probiviri;
- j. delibera sull'istituzione di sezioni;
- k. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;

- c. sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 34.

Art.22 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 componenti, compreso il presidente.
2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere;
4. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti previa convocazione del presidente. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art.23 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Art. 24 - Competenze

1. Il consiglio direttivo :

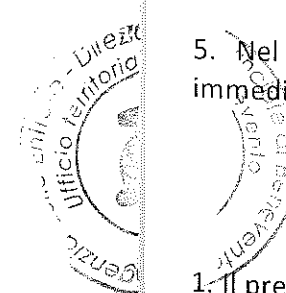
- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. esegue i deliberati dell'assemblea;
- c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
- d. aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
- f. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- g. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.
3. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.
4. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei sindaci revisori e del collegio dei probiviri.
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 26 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati (sentito il consiglio direttivo) nelle liti attive e passive.
2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
3. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.



Art. 27 – Collegio dei sindaci revisori

1. Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti esterni al consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei sindaci revisori elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 28 - Competenze

1. Il collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Art. 29 – Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, non facenti parte del consiglio direttivo, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 30 - Competenze

1. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art.10.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Titolo V – Norme finali

Art. 32 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 33 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- e. determina le competenze del segretario, del tesoriere;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

E. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto all'A.N.P.A.S. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge D.L. 117/2017, con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia.



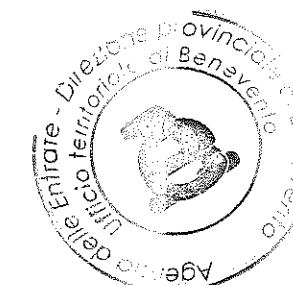
**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **19 GEN 2021**
N° **85** Mod. **3** Vol. **—**
Pagati € **ESENDE**
☐ Cedolare secca Art. 3 D.Lgs 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

8/20



Il Funzionario
Verrillo Salvatore